



SENTENZA N. 38/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **73500** del registro di segreteria e proposto con ricorso depositato in data 25.1.2022 da **(omissis)** rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Antonio Giudice, cod. fisc. GDCNTN60D05I438H, e Giuseppe Cuomo, cod. fisc. CMUGPP70R29F205Y, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Sarno alla Via Rivo Cerola, 16, pec: a.giudice@avvocatinocera-pec.it

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ex I.N.P.D.A.P. Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma alla Via Ciro il Grande, 21

Per

- *accertare e dichiarare la sig.ra (omissis) inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa e ciò sin dalla data del decesso del sig. (omissis) ed ivi decedut;*
- *accertare e dichiarare il diritto della signora (omissis), nella qualità di figlia maggiorenne, inabile a carico del sig. (omissis) ed ivi deceduto, a vedersi riconoscere la pensione di reversibilità e ciò a decorrere dal primo*

giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa o dalla diversa data eventualmente determinata in corso di causa;

- per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici-, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte ricorrente, della citata prestazione pensionistica il tutto oltre accessori come per legge;

- condannare, altresì, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sempre in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento oltre maggiorazioni al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione ai sottoscritti avv. Antonio Giudice e Avv. Giuseppe Cuomo per fattone anticipo;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi all'udienza del 19.1.2024, l'avv. Antonio Giudice per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente rappresentava di essere affetta, sin dalla nascita, da psicosi schizofrenica ed insufficienza mentale di grado medio; che in data 8.3.2006 aveva presentato istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento del proprio grado di invalidità civile *ex lege* 118/71 e che il 12.6.2007 la Commissione di Verifica del Ministero del Tesoro la dichiarava invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con revisione da effettuarsi a distanza di n. 2 anni. Alla visita di revisione del 25.02.2009, la Commissione di Prima Istanza dell'ASL Sa/1 - Distretto Sanitario di Sarno - la dichiarava ancora invalida con totale e

permanente inabilità lavorativa 100% senza disporre ulteriori revisioni.

Rappresentava in ricorso di essere nubile e di aver sempre convissuto con i propri genitori ovverosia con i signori (omissis) e di essere stata a loro carico avendo sempre provveduto, in via continuativa ed esclusiva, al suo mantenimento.

In data 26.11.2018 presentava istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile a carico della madre, ed ivi deceduta. Con modello TE08 del 06.12.2018 la sede INPS territorialmente competente comunicava l'accoglimento della suindicata domanda e l'importo dei relativi arretrati per il periodo compreso tra l'1.11.2013 e il 31.01.2019.

In data 2.10.2018 presentava istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile a carico anche del padre, sig. (omissis) ed ivi deceduto e titolare di pensione diretta ordinaria n. 11042327. Tuttavia, con lettera raccomandata a/r del 4.9.2019, recapitata il 12.09.2019, la sede INPS di Salerno - Gestione Dipendenti Pubblici - comunicava che:

"con verbale modello BL/ G n. 32535 del 5.2.2019 la Commissione Medica di Verifica di Napoli ha espresso il seguente giudizio: non inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa alla data del 2.9.2018. Pertanto, si fa presente che questa Direzione Provinciale provvederà all'archiviazione della pratica relativa alla concessione del trattamento reversibilità richiesta in data 2.10.2019 prot. 356393" (cfr. verbale modello BL/G n. 32535 del 5.2.2019 della Commissione Medica di Verifica di Napoli - all. 13 al ricorso). In data 9.10.2019 inoltrava ricorso

gerarchico al Comitato Provinciale dell'INPS e in data 10.10.2019 il Comitato Provinciale dell'INPS comunicava che " *Il ricorso amministrativo della ricorrente, presentato il 9.10.2019, è stato definito amministrativamente in data 10.10.2019 con il seguente esito: inammissibilità. Inammissibile in quanto, come comunicato sul provvedimento di reiezione/archiviazione, il ricorso è proponibile solo innanzi alle autorità giudiziarie, essendo da impugnare il provvedimento della Commissione Medica di Verifica - MEF*".

La ricorrente rappresentava in ricorso di trovarsi in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione della prestazione pensionistica richiesta in data 2.10.2019 prot. n. 356393 ivi compreso quello sanitario in quanto inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa. Veniva incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore sez. Lavoro il quale con sentenza n. 952/21, dichiarava la giurisdizione della Corte dei Conti. Con il ricorso in epigrafe il giudizio veniva riassunto. La ricorrente sosteneva in ricorso che il provvedimento di reiezione della domanda da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sarebbe illegittimo, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia per la fruizione del beneficio economico della pensione di reversibilità ai superstiti.

2. In data 28.9.2023 e in data 4.10.2023 l'INPS si costituiva in giudizio depositando una memoria in cui riportava la normativa di riferimento relativa al trattamento di reversibilità in favore degli organi maggiorenni (art. 82 d.p.r. 1092/73, art. 1, comma 41, l. 335/1995), che richiede i requisiti della inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico del

pensionato e la nullatenenza (art. 86 d.p.r. 1092/73), che devono sussistere al momento della morte del pensionato.

Rappresentava che non sussisterebbe la prova dei predetti requisiti, in particolare del requisito sanitario, riconosciuto dalla Commissione Medica nell'anno 2013 ma non nell'anno 2018, nonché dei requisiti della vivenza a carico e della non autosufficienza economica. Rappresentava, tuttavia, che l'INPS stava valutando la possibilità di provvedere in via di autotutela, eventualità in precedenza non attuabile in quanto fino al 31.12.2022 la competenza era del MEF. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese in capo alla ricorrente. Allegava la relazione amministrativa e la relazione medico-legale dell'INPS sede di Nocera Inferiore datata 22.11.2018, che concludeva: "a causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, l'interessato si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Pertanto, l'assicurato è da ritenersi ai sensi di legge INABILE dalla data 28.8.2011". Veniva allegata, altresì, la corrispondenza con gli uffici (del 28-29.9.2023) dalla quale emerge la volontà dell'amministrazione di attivare una procedura di riesame del verbale della Commissione Medica MEF in tempo utile a scongiurare la soccombenza giudiziale entro la prossima udienza del 17.10.2023.

3. All'udienza del 17.10.2023 su concorde richiesta delle parti la causa veniva rinviata all'udienza del 19.1.2024 al fine di verificare la cessata materia del contendere.

4. All'udienza del 19.1.2024 parte ricorrente evidenziava che l'INPS non ha verificato quanto richiesto alla scorsa udienza in merito alla possibilità

di accogliere la pretesa della ricorrente, che già gode della pensione di reversibilità per l'altro genitore ed è quindi in possesso del requisito sanitario. L'INPS richiamava quanto riferito alla scorsa udienza in merito al fatto che l'ufficio medico legale dell'INPS ha manifestato l'intenzione di riconoscere la sussistenza del requisito sanitario; si rimetteva alla decisione del GM in merito ad un eventuale ulteriore rinvio.

Considerato in

DIRITTO

1. La controversia oggetto del presente giudizio riguarda l'accertamento del diritto della ricorrente, orfana maggiorenne del proprio de cuius, al trattamento pensionistico di reversibilità.

2. Il ricorso è fondato, non potendo disporsi un ulteriore rinvio della trattazione del giudizio ai sensi dell'art. 164, comma 12, c.g.c.

Dispone al riguardo l'art. 82, primo comma, del T.U. 29.12.1973, n. 1092

- con riferimento al diritto a pensione di reversibilità da parte degli orfani

- che *"... la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti"*. Ai sensi del successivo art. 86, *"Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato"*.

Nel caso in esame, la pensione di reversibilità è stata negata all'orfano per l'asserita mancanza, nella specie, del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, con riferimento alla data di decesso del padre.

Tanto premesso, l'esame degli atti di causa e della documentazione

sanitaria prodotta induce questo Giudice a ritenere la ricorrente effettivamente inabile a proficuo lavoro, ai sensi degli artt. 82 e 86 del T.U. n. 1092/1973, già alla data di morte (2.9.2018) del genitore dante causa.

Ed infatti, ai fini della concessione della pensione di reversibilità, è noto l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte dei conti secondo cui non è necessaria una totale inabilità lavorativa, essendo invece sufficiente che sussista in concreto una notevole riduzione della stessa capacità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sezione Lombardia 800/2008; Sezione III pensioni civili, 5.7.1989, n. 63127; Sezione giurisdizionale Veneto, 3.5.1994, n. 36; Sezione giurisdizionale Basilicata, 5.6.2001, n. 139; Sezione giurisdizionale Emilia-Romagna, 13.5.2004, n. 1003).

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, mentre i parametri legali per determinare l'inabilità anzidetta, come desumibili dall'art. 45, comma 1, del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), postulano una "invalidità tendenzialmente completa" (cfr. Sezione giur. Emilia-Romagna, sent. n. 76 del 2017) – in coerenza con l'interpretazione letterale del sopracitato art. 45 del d.P.R. n. 915/1978, che prevede che l'orfano maggiorenne di avente diritto a pensione di guerra abbia diritto alla pensione qualora sia inabile a 'qualsiasi' proficuo lavoro -, diversamente, l'analogo art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, dettato per gli orfani maggiorenni di aventi diritto a pensione civile o militare, condiziona la pensione di reversibilità alla semplice "inabilità a proficuo lavoro". Conseguentemente, solo la disciplina pensionistica di guerra presuppone

“non una semplice difficoltà di svolgere un’attività lavorativa proficua, ma una inabilità che renda l’interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o non comunque impegnativo, e quindi un’infermità di grado assai elevato e tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita” (Seconda Sezione centrale di appello, sent. n. 454 del 2014; idem Seconda Sezione centrale di appello, sent. n. 583 del 2013). Al contrario nel caso oggetto del presente giudizio è sufficiente, in coerenza con quanto delineato dalla disciplina di riferimento (art. 82) una difficoltà a svolgere un’attività lavorativa proficua.

Orbene, il requisito in questione certamente sussiste nella presente fattispecie, con riferimento alla data della morte del *de cuius*.

In proposito, il verbale della USL di Salerno – Dipartimento di Salute mentale del 10.10.2018 certifica che la ricorrente è affetta da *“psicosi schizofrenica con turbe della condotta e severe difficoltà alla socializzazione e relazione in handicap mentale di grado medio-grave in cura dal 2005 per crisi di agitazione psicomotoria con delirio affettivo a sfondo persecutorio”*. Inoltre, dal verbale della ASL Salerno- Distretto Sanitario n. 62 del 11.10.2018 risulta che la ricorrente è affetta dalla infermità *“psicosi da innesto in gracile mentale; turbe dell’ideazione e della condotta; disturbo dell’adattamento, grave compromissione del funzionamento individuale, lavorativo e sociale”*; infine, il certificato della ASL Salerno – dipartimento salute mentale del 9.10.2018 riconosce un *“ritardo mentale medio-grave accompagnato da deficit significativi delle funzioni sociali, la comunicazione ed inoltre difficoltà nel raggiungere l’indipendenza personale e responsabilità sociali”*.

Peraltro, già nel 2009 (ASL Salerno 1 – verbale di visita medico-collegiale 25.2.2009) la Commissione di Prima istanza riconosceva una invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 2 comma 12 l. 118/71 pari al 100%, specificando che *"non residuano capacità lavorative"*. Orbene, una tale percentuale di invalidità è pacificamente riconosciuta, dalla giurisprudenza, come ampiamente sufficiente ad integrare l'elemento richiesto dalle norme sopra richiamate (v., in proposito, Corte dei conti, Sezione III pensioni civili, n. 63127/1989, cit.; id., 30.7.1987, n. 61113; id., 8.7.1987, n. 6075).

Nel caso di specie, poi, è stata comunque certificata una inabilità a proficuo lavoro, condizione questa non smentita *aliunde*, ma anzi confermata dalla documentazione sanitaria successiva, come sopra riportato.

Nella relazione amministrativa allegata alla memoria INPS – in cui si rappresenta che *"l'ufficio medico – legale dell'INPS sta valutando la possibilità di effettuare l'autotutela (eventualità in precedenza non attuabile in quanto fino al 31.12.2022 la competenza è stata del MEF)"* - si prende atto che *"il riconoscimento dell'invalidità civile e della reversibilità della pensione privata, con dante causa la madre, è stato effettuato da ente diverso dalla Commissione di Verifica, preposta invece per pensione pubblica. L'invalidità civile è stata riconosciuta dal 04/2006 senza revisione e per invalidità totale ma senza accompagnamento. La reversibilità riconosciuta dal 09/2011...La vivenza a carico del dante causa è soddisfatta ma il requisito sanitario non è stato riconosciuto alla data di decesso del dante causa padre (omissis) e deceduto (all. 1 alla memoria*

del 4.10.2023).

Tuttavia, occorre considerare che la ricorrente in data 6.12.2018 ha ottenuto il riconoscimento della pensione di reversibilità anche in relazione alla pensione di cui era titolare la madre , deceduta , nella gestione privata e pertanto la Commissione Medica dell'INPS in tale ipotesi ha ritenuto sussistente il requisito sanitario. Alla memoria del 4.10.2023 l'INPS ha allegato la relazione medico legale dell'INPS datata 22.11.2018 dove si certifica la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dal 28.8.2011 (all. 2; cfr. anche all. 3, dove si riporta la corrispondenza email degli uffici dell'INPS in merito alla opportunità di procedere alla autotutela, con parere favorevole alla revisione della valutazione della CMV presso il MEF e dove viene descritta la situazione della ricorrente riportando la documentazione sanitaria utile a tal fine).

Il ricorso è, quindi, da accogliere, dovendosi riconoscere in favore della ricorrente la sussistenza del requisito dell'inabilità a proficuo lavoro di cui agli articoli 82 e 86 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità –sussistendo gli altri requisiti– con la decorrenza prevista dall'art. 191, comma 2, DPR 1092/73 e quindi dal 3.9.2018.

La ricorrente ha diritto agli arretrati costituiti dai ratei di pensione non riscossi, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, degli interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT (sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.10/QM/02.

La particolarità della situazione -data dal passaggio della competenza dal MEF all'INPS solo dall' 1.1.2023- depone per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso, riconoscendo il diritto della ricorrente alla pensione ai superstiti quale figlio orfano maggiorenne inabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del padre, ovvero dal 3.9.2018;
- riconosce, sui ratei pensionistici arretrati, dalle singole scadenze al saldo, il diritto dei suddetti minori agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nella parte eccedente la misura di tali interessi;
- compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.1.2024.

Il Giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Napoli, 25.01.2024

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente